



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Linee guida operative e protocolli comportamentali per prevenire l'elusione delle regole minime di concorrenza nelle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Integrative delle linee guida ANAC n. 4

Allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Approvate con Delibera di G.C. n. 249 del 22.12.2016

Aggiornamento approvato con Delibera di G.C. n. 207 del 12.11.2018

Indice

Premessa	3
1. Ambito di applicazione e definizioni	4
2. Principi generali	5
3. Responsabile Unico del Procedimento	6
4. Stipula del contratto	8
5. Progettazione di lavori, servizi e forniture	10
6. Fasi progettuali relative all'affidamento di lavori	10
7. Requisiti soggettivi degli operatori economici	12
8. Modalità delle acquisizioni sotto soglia – Determina a contrarre	12
9. Rotazione degli affidamenti e degli inviti	15
10. Acquisti di modico valore inferiore ad Euro 1.000,00 (mille/00)	17
11. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00)	17
12. Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) e inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) ed inferiori alla soglia comunitaria	23
13. Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquanta/00) e inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)	31
14. Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)	31
15. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie minime	31
16. Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria	31
17. Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza	33
18. Pubblicità	33
19. Economie di gara	34
20. Esecuzione del contratto	34
21. Variazioni contrattuali in corso d'opera	35
22. Aggiornamento del quadro economico	36
23. Prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. Polizze assicurative	36
24. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti	36
25. Trattamento dei dati personali	37
26. Norme finali ed entrata in vigore	37

Premessa

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in avanti **Codice**), recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e delle Linee Guida n. 4 emanate dall'ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", con le presenti Linee Guida si intendono disciplinare le modalità di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Comune di Albano Laziale (d'ora in avanti **Comune**) il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria così come fissate dall'art. 35, comma 1, del Codice. Tali soglie sono periodicamente rideterminate (di norma ogni due anni) con provvedimento della Commissione Europea che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, le procedure di affidamento possono essere distinte in:

- a) **procedure semplificate** - le procedure di affidamento previste dall'art. 36, comma 2 – lett. a), lett. b) e lett. c), del Codice (amministrazione diretta; affidamento diretto; procedura negoziata);
- b) **procedure ordinarie** - le procedure di affidamento previste dall'art. 60 del Codice (procedura aperta), dall'art. 61 del Codice (procedura ristretta), dall'art. 62 del Codice (procedura competitiva con negoziazione), nonché le altre procedure previste, in via residuale o specifica, dall'art. 63, dall'art. 64 e dall'art. 65 del Codice.

Le presenti Linee Guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni in merito alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle procedure semplificate:

a) chiarendo i termini ed i contenuti delle procedure da seguire per gestire gli affidamenti diretti di contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) per i quali, in ragione della non assoggettabilità a programmazione, va previsto l'obbligo di formalizzazione della "**Proposta di Acquisto/Affidamento**" contenente tutti i dati relativi all'acquisizione nonché l'obbligo di approvazione di tale richiesta da parte del soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento del contratto;

b) chiarendo la differenza tra indagine esplorativa (in caso di affidamento diretto) e indagine di mercato (in caso di procedura negoziata);

c) individuando le modalità operative con cui svolgere l'indagine esplorativa (nell'affidamento diretto) o l'indagine di mercato (nella procedura negoziata) indicando i relativi mercati di riferimento;

d) definendo i criteri oggettivi che il Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti **R.U.P.**) deve utilizzare nello svolgimento dell'indagine esplorativa per identificare l'operatore economico da consultare nell'affidamento diretto;

e) individuando i casi nei quali è possibile gestire la procedura di affidamento diretto con un'unica determina semplificata ed i casi nei quali, per contro, è sempre necessario procedere con due determine (a contrarre e di aggiudicazione);

f) fornendo chiarimenti ed indicazioni in ordine all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti mediante:

- l'individuazione dei settori merceologici, delle categorie di opere, dei settori di servizi;
- la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico, entro le quali confinare l'operatività del principio medesimo;

g) definendo gli indici sintomatici dell'aggiornamento del principio di rotazione, con riferimento agli **affidamenti operati negli ultimi tre anni solari**, mediante:

- ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;

- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5 - lettera m), del Codice (*esistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. tra operatori che partecipano alla medesima procedura*);
- h) definendo gli affidamenti di modesta entità e i criteri per i quali è sempre possibile il ricorso alla determina semplificata ai sensi dell'articolo 32, comma 2 – secondo periodo, del Codice;
- i) definendo la quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso;
- l) definendo, in maniera chiara, gli adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione;
- m) prevedendo la digitalizzazione della procedura, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici;
- n) definendo il percorso per adeguare le procedure alle modalità di digitalizzazione disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto all'art. 44 del Codice.

1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3 del Codice.
2. Le presenti Linee Guida si applicano ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all'art. 35 del Codice, come individuate dai Regolamenti CE vigenti - affidati dal Comune mediante il ricorso alle procedure semplificate e necessari per l'attuazione delle attività istituzionali.
3. Le presenti Linee Guida non si applicano ai contratti di qualsiasi importo esclusi o estranei dall'applicazione del Codice, affidati dal Comune sulla base delle norme di diritto privato, per i quali va garantito - in ogni caso - il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, libera concorrenza, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
4. Per contratti di **appalto di lavori** si intendono i contratti stipulati per iscritto con uno o più operatori economici aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori e delle attività di cui all'art. 3 - comma 1, lett. ll) e nn) - del Codice ed all'Allegato I° dello stesso Codice;
5. Per contratti di **appalto di servizi** si intendono i contratti aventi ad oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 - comma 1, lett. ss) - del Codice diversi da quelli indicati nella lett. ll) del medesimo art. 3;
6. Per contratti di **appalto di fornitura** di beni, ai sensi dell'art. 3 - comma 1, lett. tt) - del Codice, si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
7. Le disposizioni delle presenti Linee Guida vengono applicate in via integrativa rispetto alle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.
8. Le presenti Linee Guida sono integrate da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni del Comune relativi a materie specifiche previste da normative statali e/o regionali.
9. Qualora le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto delle presenti Linee Guida subiscano modifiche e/o integrazioni, le disposizioni delle stesse Linee Guida, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
10. Gli operatori economici, all'atto della partecipazione ad una procedura di gara e/o della stipula del contratto dovranno dichiarare di conoscere il "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune e di uniformarsi alle regole comportamentali in esso previste, cui viene riconosciuto valore etico positivo.
11. Gli importi indicati nelle presenti Linee Guida si intendono al netto dell'IVA.

12. Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture il Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

13. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, di cui all'art. 3, comma 1 - lett. cccc) e lett. dddd), del Codice previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione ed aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione previste dal Codice e della presenti Linee Guida.

14. Restano fermi gli obblighi di utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici di cui all'art. 40 ed all'art. 52 del Codice.

2. Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui alle presenti Linee Guida, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, oltre che all'art. 34 (*criteri di sostenibilità energetica e ambientale*) ed all'art. 42 (*prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse*) del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 - comma 1, lett. aa) - del Codice.

2. Le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture devono sempre garantire la "qualità" delle prestazioni. Le procedure di "affidamento" devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Le procedure di "esecuzione" devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti espressamente consentiti dalle legge, a criteri espressamente previsti nei bandi di gara o nelle lettere di invito ispirati a esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale, della promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

3. È fatta salva l'obbligatorietà di applicare l'art. 50 del Codice inserendo clausole sociali nei documenti di gara relativi a contratti ad alta intensità di manodopera ad esclusione di quelli aventi natura intellettuale.

4. I limiti di spesa indicati nelle presenti Linee Guida si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura attivata. Il calcolo del valore stimato dell'appalto di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ivi compresa **qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi** del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

5. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore delle presenti Linee Guida o ad una fascia di importo inferiore. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del R.U.P.

7. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza ed informazione previsti dall'art. 29, dall'art. 32 e dall'art. 76 del Codice. A tal fine il Comune, a cura del R.U.P., nel corso e ad esito della procedura di affidamento pubblica le informazioni previste dalla normativa vigente. Ad esito della procedura negoziata le suddette informazioni comprendono, altresì: gli esiti dell'indagine di mercato o della selezione dei concorrenti, l'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta e l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta.

8. Resta fermo, infine, l'obbligo di motivazione per ogni procedimento amministrativo, così come sancito alla Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.

3. Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni singola procedura preordinata all'affidamento di un appalto o di una concessione il R.U.P. è nominato con provvedimento dirigenziale del soggetto apicale del Settore/Servizio cui compete l'affidamento o con atto della Giunta Comunale nel caso in cui il suddetto soggetto apicale debba declinare l'incarico o non vi sia certezza nella competenza per la tipologia d'acquisto trattata.

2. La nomina del R.U.P., da parte del Comune, è obbligatoria anche nelle ipotesi di procedure di acquisizione per il tramite delle piattaforme CONSIP S.p.A. e Me.P.A. o dei Soggetti Aggregatori, fermo restando che la struttura che si occupa dell'aggiudicazione della gara, a sua volta, individuerà e/o potrà individuare un proprio R.U.P. per la fase pubblicistica in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. Nel caso di acquisti operati mediante un modulo associativo o consortile (Centrale Unica di Committenza - d'ora in avanti C.U.C.), il R.U.P. nominato dal Comune è, di regola, designato come R.U.P. della singola gara all'interno della C.U.C. secondo le modalità previste dal rispettivo regolamento di funzionamento e fatti salvi i casi di cui all'art. 31 – comma 14 – del Codice: l'eventuale gruppo di lavoro, nominato dal Dirigente/Responsabile della C.U.C., svolgerà attività di supporto al R.U.P. (che predispone gli atti tecnici di gara, richiederà il CIG, eccetera) per lo svolgimento delle attività – di tipo prevalentemente amministrativo – necessarie per l'espletamento della gara ed opererà sotto il coordinamento dello stesso R.U.P.

4. Il R.U.P. sarà nominato, in conformità alle disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 3, tra i dipendenti di ruolo addetti al Settore/Servizio cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il R.U.P. è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso il Comune.

5. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il R.U.P. deve essere un tecnico. Si può derogare nel caso di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) in considerazione delle minori attività assegnate al R.U.P. e fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

6. Se non specificatamente individuato con apposito provvedimento dirigenziale o con atto della Giunta Comunale, il R.U.P. coincide con la figura apicale del Settore/Servizio cui afferisce la procedura di affidamento.

7. Il R.U.P. svolge i compiti e le funzioni previsti dal Codice e dalle correlate disposizioni nonché le funzioni a lui attribuite dalle disposizioni della normativa vigente comunque applicabile allo specifico affidamento.

8. In particolare il R.U.P., oltre agli ulteriori compiti specificamente previsti dalle disposizioni del Codice e dalle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 3, nello svolgimento delle proprie attività:

8.1 - formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di lavori, servizi e forniture;

8.2 - cura il corretto e razionale svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi al contratto da affidare, ivi comprese le procedure di affidamento;

8.3 - segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione degli interventi e nell'esecuzione del contratto;

8.4 - coordina e sovrintende alle attività necessarie per la nomina del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice, laddove necessaria, da parte dell'organo competente nonché alle relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;

8.5 - assume le funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito dell'intero ciclo dell'appalto;

8.6 - provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio e/o all'ANAC degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

8.7 - provvede, per quanto di propria competenza, a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8.8 - può assumere l'incarico di Progettista o Direttore dei Lavori nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;

8.9 - assume, di norma, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto in relazione ad affidamenti di servizi e forniture nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia;

8.10 - ai sensi dell'art. 89, comma 1 – lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008 assume il ruolo di responsabile dei lavori ed i relativi compiti e funzioni previsti dalla legge.

9. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, il R.U.P. garantisce, in aderenza:

9.1 - al *principio di economicità*, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

9.2 - al *principio di efficacia*, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

9.3 - al *principio di tempestività*, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

9.4 - al *principio di correttezza*, una condotta leale ed improntata a buona fede e diligenza, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

9.5 - al *principio di libera concorrenza*, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

9.6 - al *principio di non discriminazione e di parità di trattamento*, la valutazione equa ed imparziale dei concorrenti, consistente anche nella eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

9.7 - al *principio di trasparenza e pubblicità*, la conoscibilità delle procedure di gara nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

9.8 - al *principio di proporzionalità*, l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

9.9 - al *principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*, il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. L'affidamento di un lavoro, di una fornitura o di un servizio all'operatore economico che aveva già svolto prestazioni simili è, comunque, possibile quando l'affidamento sia motivato e sia preceduto da una comparazione che salvaguardi il confronto concorrenziale e la trasparenza e/o ne attesti l'unicità;

9.10 - ai *criteri di sostenibilità energetica e ambientale*, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti ed in relazione alle caratteristiche ed alla specificità dell'affidamento;

9.11 - al *principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse*, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di affidamento che nella fase di esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni della vigente legislazione, del Piano Nazionale Anticorruzione e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza approvato dal Comune e relativi aggiornamenti;

9.12 - alla *promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato*, la previsione nei documenti di gara di clausole sociali che contribuiscano alla garanzia del diritto costituzionale al lavoro.

10. Per le procedure disciplinate dalle presenti Linee Guida, il R.U.P. tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

11. Il nominativo del R.U.P. è indicato nei documenti di gara.

12. Al R.U.P., a prescindere dalla circostanza che coincida o meno con il soggetto apicale del Settore/Servizio cui compete la gara e che abbia o meno qualifica dirigenziale o funzioni apicali, compete di regola l'adozione dei provvedimenti definitivi intermedi nell'ambito del procedimento amministrativo

contrattuale. Al R.U.P. compete, pertanto, l'adozione dei provvedimenti di esclusione (e/o di ammissione) su comunicazione di irregolarità rilevate nel corso di procedure di gara (esclusioni per carenza nella formulazione della domanda, per mancato riscontro al soccorso istruttorio, eccetera) e, soprattutto, l'adozione del provvedimento di esclusione in caso di offerta anomala (e quindi a seguito delle verifiche sulla regolarità/congruità dell'offerta a prescindere da quale soggetto/ufficio svolga concretamente tali verifiche). È fatta salva la facoltà del Comune di prevedere nei documenti di gara (bando e disciplinare di gara, lettera di invito) - in modo specifico, dettagliato e distintamente - un differente riparto di competenze disponendo che le competenze in materia di esclusioni/ammissioni siano attribuite al soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce la procedura di affidamento o al soggetto apicale della Centrale Unica di Committenza o, nel periodo transitorio (ante Albo dei commissari), anche alla Commissione Giudicatrice.

13. Al R.U.P. non compete l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che resta di competenza esclusiva del soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce le procedure di affidamento.

4. Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice per ogni procedura di acquisto di lavori, servizi e forniture disciplinata dal Codice e dalle presenti Linee Guida **occorre procedere alla stipula del relativo contratto d'appalto.**

2. Per gli affidamenti di importo non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) il contratto può essere sostituito dalla sottoscrizione, per accettazione, della determina di affidamento, ovvero del capitolato speciale d'appalto o del foglio patti e condizioni, ovvero mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero tramite scrittura privata secondo gli schemi in uso presso il Comune. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata, o strumenti analoghi negli altri Stati membri dell'UE. La sottoscrizione deve avvenire in modalità digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) la stipula del contratto avviene di norma mediante scrittura privata, secondo gli schemi in uso presso il Comune, sottoscritta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La sottoscrizione della scrittura privata non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi che in momenti diversi: il contratto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la firma del Comune ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del Codice Civile. Per motivate ragioni, da indicare espressamente nella determina a contrarre, la stipula può avvenire con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Il contratto stipulato mediante scrittura privata, ai sensi del presente comma, andrà trasmesso all'Ufficio Contratti affinché sia repertoriato ed al fine dell'assolvimento dell'**obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.**

4. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e per i relativi atti aggiuntivi di qualunque importo la stipula deve avvenire - a pena di nullità - con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

5. I contratti/convenzioni di qualsiasi importo relativi ad affidamenti operati *in house providing* in assenza di una preventiva gara ad evidenza pubblica sono stipulati sotto forma di scrittura privata in considerazione del fatto che:

5.1 - il provvedimento amministrativo di affidamento del servizio da parte dell'ente locale alla società *in house providing*, con relativa stipula della convenzione, integra un atto che dà "esecuzione (necessitata) alla presupposta scelta organizzativa;

5.2 - la convenzione si pone dunque, alla luce di quanto sopra espresso, "quale negozio di regolazione di un affidamento già determinato con l'approvazione dell'atto di costituzione della società partecipata;

5.3 - tale convenzione è qualificata più propriamente come contratto di servizio, "come tale disciplinante i reciproci diritti ed obblighi, tra l'Amministrazione e la società, inerenti l'affidamento del servizio";

5.4 - in assenza di specifica regolamentazione (da parte del comune procedente alla stipula), si deve ritenere che la scelta effettiva se adottare l'una forma scritta o l'altra sia rimessa in ultima analisi alla concorde volontà dei contraenti;

6. Il contratto d'appalto, o gli atti ad esso equivalenti di cui ai commi precedenti, deve contenere, tra l'altro ed in funzione della specificità dell'appalto, anche con richiamo alle pertinenti disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e/o dei documenti tecnici posti a base dell'affidamento, almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) il riferimento ai provvedimenti amministrativi di affidamento;
- c) le dichiarazioni in ordine all'assenza di cause di incompatibilità alla sottoscrizione dell'atto da parte dei contraenti;
- d) le norme regolatrici del contratto con l'elenco dei documenti allegati ed il richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari regolanti lo specifico appalto;
- e) l'ammontare del contratto al netto ed al lordo degli eventuali oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso, e dell'IVA;
- f) le modalità di pagamento;
- g) gli obblighi ed oneri a carico dell'affidatario;
- h) le disposizioni in ordine all'osservanza ed all'attuazione, da parte dell'affidatario, delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione delle correlate ipotesi di risoluzione per inadempimento;
- i) l'indicazione del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture affidati;
- j) l'indicazione delle penali per inadempimento dell'affidatario;
- k) le condizioni relative al recesso ed alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 109 del Codice;
- l) l'indicazione della eventuale cauzione definitiva prestata dall'affidatario;
- m) le norme in ordine alle responsabilità civili verso terzi ed i riferimenti alle coperture assicurative poste a carico dell'affidatario;
- n) il richiamo all'eventuale espletamento degli adempimenti in materia antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011, ove dovuti, ed alle eventuali clausole risolutive del contratto;
- o) le disposizioni relative al collaudo e/o alla verifica di conformità nonché le disposizioni relative alla eventuale gratuita manutenzione;
- p) il divieto di cessione del contratto;
- q) le disposizioni che regolano il subappalto e la cessione dei crediti;
- r) le dichiarazioni dell'affidatario relative agli adempimenti di cui all'art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
- s) le norme che regolano le spese di contratto ed il trattamento fiscale;
- t) le norme che regolano le controversie, con indicazione del Foro competente, nonché l'inserimento o meno della clausola compromissoria;
- u) l'indicazione del domicilio dell'affidatario che deve essere ubicato nel Comune di Albano Laziale, eventualmente presso la sede del Comune;
- v) l'informativa sul trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento nonché l'eventuale designazione dell'affidatario come responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
- w) l'indicazione delle norme finali e di rinvio;
- x) quanto altro necessario in relazione alle caratteristiche ed all'entità dello specifico affidamento.

7. Il contratto d'appalto deve tenere in considerazione le disposizioni dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 ai fini della eventuale sanzione di nullità del contratto stesso.

8. I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita rinnovazione. I contratti possono contenere clausole che prevedono la facoltà di recesso a scadenze determinate da parte

dei contraenti.

9. Fatto salvo il caso di cui all'art. 106, comma 11, del Codice (**proroga tecnica**) è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi. L'opzione di proroga tecnica va prevista nei documenti posti a base dell'affidamento ed incide, ai sensi dell'art. 35 – comma 4 – del Codice, sull'importo stimato dell'appalto anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Codice e delle presenti Linee Guida.

10. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

11. I contratti devono contenere la clausola di divieto di cessione, totale o parziale, del contratto medesimo, pena la rescissione del contratto stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 – lett. d), del Codice.

5. Progettazione di lavori, servizi e forniture

1. Le varie fasi di progettazione di un'opera pubblica (progetto di fattibilità tecnica/economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) sono approvate dalla Giunta Comunale, salvo le eccezioni in cui il progetto di fattibilità tecnica/economica (ex progetto preliminare) e/o il progetto definitivo debbano essere approvati dal Consiglio Comunale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.

2. In relazione all'affidamento di lavori il Comune, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento e per il tramite del R.U.P., ai sensi dell'art. 23 – comma 4 e comma 9 – del Codice, definisce motivatamente i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione nonché i criteri, i contenuti ed i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. È consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica/economica, progetto definitivo) purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

3. Nel caso di forniture o servizi la progettazione viene articolata in un unico livello, come previsto dall'art. 23 - commi 14 e 15 - del Codice ed approvata dalla Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Nel caso di forniture e servizi ove, per semplicità, non viene eseguita una vera e propria fase di progettazione, l'approvazione del progetto avviene con determinazione dirigenziale da parte del soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto, a condizione che le forniture e servizi siano previsti nei documenti di programmazione del Comune e l'intervento non comporti scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale che non siano già state espresse in altri precedenti atti amministrativi.

5. Nel caso di lavori, ai sensi dell'art. 59 - comma 1 *bis* - del Codice, è possibile procedere all'affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell'affidamento dei lavori (**appalto integrato**) sulla base del progetto definitivo posto a base di gara. Tale possibilità è consentita solamente nel caso in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Il ricorso all'appalto integrato deve essere motivato negli atti di approvazione del progetto e nella determina a contrarre: tale determina deve chiarire, in modo puntuale, la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

6. Fasi progettuali relative all'affidamento di lavori

1. Nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, le caratteristiche ed i requisiti degli elaborati progettuali possono essere tarati in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare come di seguito indicato:

a) per importi di affidamento inferiori ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) il progetto da porre a base dell'affidamento stesso può essere sostituito dal preventivo elaborato dall'operatore economico: lo stesso

dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la sufficiente descrizione quali/quantitativa dell'intervento da realizzare e dovrà contenere - ove previsto - la specificazione dei costi della sicurezza, relativi alle attività interferenti, non assoggettati a ribasso;

b) per importi di affidamento pari o superiori ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) il progetto da porre a base dell'affidamento stesso può essere sviluppato nel solo livello esecutivo e dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- b.1 - relazione illustrativa;
- b.2 - foglio d'oneri e condizioni o Capitolato Speciale d'Appalto;
- b.3 - schema del contratto d'appalto;
- b.4 - computo metrico estimativo;
- b.5 - elenco dei prezzi unitari ed analisi dei nuovi prezzi, ove necessario;
- b.6 - elaborati grafici, ove necessario;
- b.7 - indicazione dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16 – ultimo periodo – del Codice;
- b.8 - piani e/o documenti di sicurezza, da redigere in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, con individuazione analitica degli eventuali costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
- b.9 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, ove necessario;

c) per importi di affidamento pari o superiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiori ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) il progetto da porre a base dell'affidamento stesso potrà essere sviluppato nel solo livello definitivo/esecutivo e dovrà avere i contenuti stabiliti dal Codice, fatte salve le determinazioni del R.U.P. ai sensi dell'art. 23 – comma 4 e comma 9 – del Codice;

d) per importi di affidamento pari o superiori ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) il progetto sarà sviluppato secondo le fasi progettuali e con i contenuti stabiliti dal Codice, fatte salve le determinazioni del R.U.P. ai sensi dell'art. 23 – comma 4 e comma 9 – del Codice.

2. A giudizio del R.U.P., per i casi di cui alle precedenti lettere a) - b) e c), potrà essere disposto, di volta in volta, un livello di progettazione e/o un livello di contenuti superiore a quello stabilito dai punti precedenti.

3. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), il progetto da porre a base dell'affidamento è approvato dalla Giunta Comunale nel caso in cui l'intervento:

- 3.1 - necessiti di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001;
- 3.2 - comporti la necessità della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
- 3.3 - comporti scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale che non siano già state espresse in precedenti atti amministrativi.

Fuori dai casi di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2 e 3.3, il progetto da porre a base dell'affidamento è approvato con determina dirigenziale dal soggetto apicale del Settore/Servizio cui si riferisce l'appalto.

4. Nel caso di cui al precedente punto 1, lettere c) e d), il progetto esecutivo da porre a base dell'affidamento - redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del Codice - può essere approvato con determina dirigenziale dal soggetto apicale del Settore/Servizio cui si riferisce l'appalto solamente nel caso in cui risulti conforme, per quanto attiene ai contenuti progettuali ed alle scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale, al precedente livello progettuale approvato dalla Giunta o dal Consiglio comunale nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Il progetto relativo all'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) deve essere sempre oggetto di verifica e validazione ai sensi dell'art. 23, comma 9, e dell'art. 26 del Codice. Gli estremi del provvedimento di validazione devono essere richiamati negli atti di approvazione del progetto, nella determina a contrarre o nella determina di affidamento (nel caso di atto unico). Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza della stessa, di direzione lavori e di collaudo o accertamento di regolare esecuzione.

7. Requisiti soggettivi degli operatori economici

1. Ai fini della selezione dei concorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento, si applicano i requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi del medesimo, espressamente richiamati nell'atto di avvio della procedura e compatibili con la medesima.
2. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di appalto o di affidamento, non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
3. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale [art. 83, comma 1 - lett. a), del Codice] nonché - qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza dell'affidamento - gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale [art. 83, comma 1 - lett. b) e lett. c), del Codice] richiesti dal Comune.
4. Il Comune può prevedere ulteriori requisiti tecnico organizzativi e/o economico finanziari tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine alle forniture, servizi e lavori da affidare.
5. Fermo restando il principio di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto e tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, i requisiti richiesti per l'affidamento di un appalto devono risultare:
 - a) adeguati e, comunque, non eccessivi rispetto alle esigenze del Comune;
 - b) commisurati all'effettivo valore della prestazione da affidare;
 - c) adeguati in base alla specificità dell'appalto/affidamento ed alle speciali caratteristiche della prestazione e dei luoghi in cui deve svolgersi.
6. Gli appalti sono affidati previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito nonché nei documenti di gara;
 - b) l'offerta sia prodotta da concorrenti in possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del Codice, e soddisfi i criteri di selezione fissati dal Comune, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice, e - se del caso - dalle norme e dai criteri non discriminatori di cui all'art. 91 del medesimo Codice.
7. Ai fini della partecipazione alle procedure di gara/affidamento sotto soglia, gli operatori economici devono produrre una dichiarazione contenente le proprie informazioni relativamente ai dati generali e al possesso dei requisiti richiesti dal Comune. Tale dichiarazione viene resa attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) o analoga dichiarazione prodotta ai sensi di legge.
8. Nelle procedure per le quali vi è l'obbligo normativo il Comune effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici) e successivi aggiornamenti, secondo le modalità rese note dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già AVCP). È in facoltà del Comune utilizzare il sistema AVCPass anche nelle procedure esentate dall'obbligo di utilizzo dello stesso, come previsto nella deliberazione ANAC n. 157/2016.
9. Il Comune ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione degli appalti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà deve indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d'invito a gara.

8. Modalità delle acquisizioni sotto soglia – Determina a contrarre

1. Le acquisizioni di lavori, di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere effettuate con le seguenti procedure semplificate :
 - a) in **amministrazione diretta** ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice;
 - b) per **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice;
 - c) per **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. b) e lett. c), del Codice;

entro i limiti di importo indicati nelle citate disposizioni del Codice.

2. Nell'ipotesi di amministrazione diretta, le prestazioni sono effettuate dal R.U.P. mediante personale dipendente dal Comune, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di materiali e mezzi di proprietà dello stesso Comune o appositamente noleggiati secondo le esigenze. Nelle altre ipotesi le prestazioni avvengono mediante previo affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro, a soggetti ed operatori economici esterni al Comune.

3. Per acquisizioni sotto soglia il Comune può sempre far ricorso, in base alla propria discrezionalità ed ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – del Codice, alle **procedure ordinarie** qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. In particolare:

3.1 - il Comune si avvale della **procedura aperta** in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Codice:

- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso in cui si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Nella procedura aperta gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.

3.2 - il Comune si avvale della **procedura ristretta** in conformità a quanto previsto dall'art. 61 del Codice:

- a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso in cui si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

La scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge. L'elenco degli operatori economici da invitare e di quelli esclusi, nonché la lettera d'invito a presentare offerta, vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale. È fatto divieto di rendere noto l'elenco degli operatori economici invitati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano richiesto di partecipare deve essere motivata, in modo adeguato, con determinazione dirigenziale. Il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni sono comunicati all'operatore economico interessato nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

4. La **procedura negoziata** è la procedura in cui il Comune consulta gli operatori economici da esso selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, dando conto, con adeguata motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti. La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, è consentita nei casi specificamente indicati dal Codice e dalle presenti Linee Guida.

5. In caso di **procedura negoziata** è consentito - con specifica e dettagliata motivazione - derogare al numero minimo di operatori economici da invitare, come previsto nel Codice, ed anche ricorrere all'affidamento diretto in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità ed urgenza, quali a titolo esemplificativo:

a) urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili o comunque da qualsiasi causa improvvisa, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio o di problemi di igiene pubblica con riferimento ai servizi pubblici erogati dal Comune;

b) esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e tutela ambientale;

c) necessità di eseguire lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;

d) necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;

e) obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dal Comune;

f) in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a

persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;

g) per prestazioni periodiche di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la individuazione del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria;

6. Fatti salvi i casi di somma urgenza e di protezione civile, disciplinati dall'art. 163 del Codice, l'urgenza di provvedere ad un affidamento non può essere utilizzata quale motivazione per il non rispetto del principio di rotazione, almeno per quanto concerne gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

7. È consentito - nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e tempestività dell'azione amministrativa - affidare direttamente all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale la realizzazione di opere di completamento funzionale di lavori eseguiti in forza del precedente contratto a condizione che l'importo netto del nuovo affidamento, anche a seguito di un miglioramento delle precedenti condizioni contrattuali, sia inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice. Il ricorso a questa procedura è consentito per una sola volta, è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale ed ha carattere eccezionale. Il provvedimento di affidamento dovrà contenere una dettagliata motivazione, a cura del R.U.P., in ordine alla eventuale riscontrata assenza di alternative ovvero al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento (anche tenendo conto della qualità della prestazione) ovvero alle ragioni di ordine tecnico che giustificano l'affidamento al precedente operatore in rapporto con le esigenze del Comune.

8. Ogni procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 32 del Codice, deve essere preceduta dall'approvazione della relativa **determinazione a contrarre** che costituisce l'atto da cui prende avvio la procedura contrattuale (pubblicistica) nonché l'atto gestionale - propedeutico all'avvio di ogni procedimento di acquisto di beni, lavori, forniture, concessioni, eccetera - di competenza dell'organo burocratico attributario di poteri dirigenziali che consentono di impegnare l'Ente verso l'esterno. La determinazione è un provvedimento la cui adozione è imposta dalla legge (D.Lgs. n. 267/2000) ed è un atto che deve precedere ogni procedimento di impegno di spesa e di affidamento di un contratto.

9. La determinazione a contrarre è un atto propedeutico ed indefettibile da cui, a pena di illegittimità del procedimento contrattuale, prende avvio la procedura contrattuale ed il cui contenuto (amministrativo) minimo è costituito almeno dall'indicazione:

9.1 - dell'interesse pubblico che si intende soddisfare (deve essere motivata l'eventuale decisione di non suddividere l'appalto in lotti, etc.);

9.2 - delle caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire;

9.3 - dei criteri e della procedura per la selezione degli operatori economici;

9.4 - dei criteri di selezione delle offerte;

9.5 - dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile (eventuale riferimento ad opzioni di durata, es. proroga, rinnovo o ripetizione del servizio/lavoro, etc.);

9.6 - delle principali condizioni contrattuali;

9.7 - degli ulteriori aspetti amministrativi che, in conformità alle disposizioni normative vigenti ed ai contenuti delle presenti Linee Guida, caratterizzano la procedura di affidamento.

10. La determinazione a contrarre deve essere adottata anche nel caso di affidamento diretto con la precisazione che, nel caso di specie, potrà coincidere con l'atto unico (**determinazione a contrarre semplificata**) con cui si procede all'impegno di spesa ed all'affidamento del contratto. In tale ipotesi, pertanto, la determinazione a contrarre è in realtà la determina di affidamento che, al contempo, testimonia che la procedura è stata eseguita e consacra l'affidamento/assegnazione del contratto. Il contenuto minimo della determinazione semplificata è indicato dall'art. 32, comma 2 - secondo periodo, del Codice ed è costituito almeno dall'indicazione:

10.1 - dell'oggetto dell'affidamento;

10.2 - dell'importo dell'affidamento;

- 10.3 - dell'affidatario del contratto;
- 10.4 - delle ragioni della scelta del fornitore,
- 10.5 - del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
- 10.6 - del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 83, comma 1, del Codice se richiesti;
- 10.7 - dell'indicazione della copertura contabile dell'affidamento, pena la violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 del C.C.

9. Rotazione degli affidamenti e degli inviti

1. Negli affidamenti disciplinati dalle presenti Linee Guida si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

2. L'applicazione del principio di rotazione comporta, di regola, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti sia del contraente uscente che dell'operatore/degli operatori economico/i invitato/i e non affidatario/i del precedente contratto.

3. La rotazione degli affidamenti e degli inviti non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite una **procedura ordinaria** o tramite una **procedura comunque aperta al mercato**, nella quale il Comune non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione in virtù:

3.1 - delle disposizioni del Codice;

3.2 - di regole predeterminate dallo stesso Comune in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi.

4. Ai fini della corretta applicazione del principio di rotazione sono individuate le seguenti fasce di valore economico degli affidamenti:

A) Per i servizi e le forniture:

- fascia 1) importo superiore ad € 1.000,00 (euro mille/00) e pari o inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00);
- fascia 2) importo superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) e pari o inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00);
- fascia 3) importo superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- fascia 4) importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00);
- fascia 5) importo pari o superiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria cui all'art. 35 del Codice;

B) Per i lavori:

- fascia 1) importo superiore ad € 1.000,00 (euro mille/00) e pari o inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00);
- fascia 2) importo superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- fascia 3) importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
- fascia 4) importo pari o superiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) ed inferiore ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00);
- fascia 5) importo pari o superiore ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00) ed inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- fascia 6) importo pari o superiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) ed inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

C) Per i servizi di ingegneria ed architettura:

- fascia 1) importo non superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00);
- fascia 2) importo superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) ed inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00);
- fascia 3) importo superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- fascia 4) importo superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e non superiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00).

5. Il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella medesima fascia di valore economico.

6. Il principio di rotazione si applica rispetto all'affidamento immediatamente precedente nel caso in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi.

6. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

6.1 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

6.2 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;

6.3 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;

6.4 - affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5 - lettera m), del Codice.

7. Il principio di rotazione non si applica ai contratti di appalto e alle concessioni di servizi che sono state espressamente escluse dall'applicazione del Codice, con riferimento agli articoli 17, 17 bis, 18, 19 e 20 del medesimo Codice.

8. Il reinvido, ad una procedura semplificata di affidamento, del contraente uscente o dell'operatore economico invitato e non affidatario del precedente contratto non è in assoluto vietato ma, in applicazione al principio di rotazione e fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti 4 e 5, ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale particolarmente dettagliato e stringente. Nella determina a contrarre o nell'atto unico di affidamento, il Comune - su conforme relazione del R.U.P. - motiva tale scelta:

8.1 – relativamente al precedente contraente: in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto:

- del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

- della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- dei caratteri di continuità, accessibilità, disponibilità, completezza, esclusività e/o infungibilità della prestazione da fornire;

- delle caratteristiche specifiche delle prestazioni da affidare che, per particolari esigenze, possono avere interesse prettamente locale;

8.2 – relativamente all'operatore economico precedentemente invitato e non affidatario: in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

8.3 – relativamente ai servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice, ai servizi connessi forniti dalle organizzazioni associative: delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, nonché della possibilità di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione dell'utenza.

9. Negli affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 (euro mille/00) è consentito derogare all'applicazione

delle disposizioni del presente paragrafo.

10. Acquisti di modico valore inferiore ad Euro 1.000,00 (mille/00)

1. Gli acquisti di modico valore, inferiore ad € 1.000,00 (euro mille/00), possono essere effettuati con procedura autonoma ai sensi dell'art. 1, commi 502-503, della Legge n. 208/2015.
2. La motivazione dell'affidamento diretto è implicita nell'irrilevante importo.
3. Per l'individuazione del fornitore non sussiste alcun obbligo di utilizzare l'Albo Fornitori del Comune o di effettuare indagini di mercato.
4. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta, a cura del R.U.P., secondo le seguenti motivazioni:
 - 4.1 - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti affidamenti;
 - 4.2 - tempestività nell'erogazione della prestazione;
 - 4.3 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - 4.4 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - 4.5 - valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
 - 4.6 - referenze di altre stazioni appaltanti;
 - 4.7 - altra motivazione ritenuta idonea per lo specifico affidamento/appalto.
5. I requisiti di contrattazione verso il Comune sono assolti dalla regolarità contributiva di cui al DURC dell'operatore economico.
6. Il contratto può essere stipulato ai sensi del punto 2 del precedente paragrafo 4.

11. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) può avvenire tramite affidamento diretto e, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1 - lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36 - comma 2, lett. a) – del medesimo Codice.

11.1 - Amministrazione diretta

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta, a cura del R.U.P., i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) che rispondono alla esigenza di realizzare piccoli e non programmabili interventi di manutenzione sul patrimonio pubblico esistente.
3. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati dal Comune. I lavori sono eseguiti mediante personale dipendente del Comune o eventualmente assunto per l'occasione.
4. L'acquisto delle forniture e/o dei servizi necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta possono essere effettuati con modalità semplificate, in esenzione dagli obblighi in materia sia di tracciabilità, sia d'acquisto attraverso il mercato elettronico e/o telematico. In caso di necessità di acquisire materiali o servizi dal mercato, si procederà a determinare il valore dell'acquisizione necessaria e, in base a tale valore, si sceglierà quale procedura porre in essere tra quelle disciplinate dal Codice e dalle presenti Linee Guida
5. Quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il R.U.P., ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede la pronta assunzione di personale straordinario, secondo le norme legislative o regolamentari sull'accesso concorsuale al pubblico impiego, ricorrendo eventualmente a contratti formativi, interinali, stagionali e a tempo determinato.

6. Il R.U.P., inoltre, cura i procedimenti amministrativi preordinati:

- 6.1 - all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, operando preferibilmente e se possibile in via economale nel pieno rispetto della normativa dettata dal Codice e dalle presenti Linee Guida;
- 6.2 - all'eventuale noleggio di attrezzi e/o mezzi;
- 6.3 - all'esecuzione dei trasporti necessari per la realizzazione del lavoro;
- 6.4 - quanto altro necessario alla completa esecuzione della prestazione.

11.2 - Affidamento diretto, disposizioni generali

7. L'affidamento diretto è delineato dall'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice come una procedura finalizzata a consentire l'acquisizione di una fornitura di beni, di servizi o di lavori di valore inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) senza necessità di un confronto competitivo, consentendo al Comune di individuare l'operatore economico affidatario senza dover ricorrere a un percorso strutturato come una gara.

8. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante:

- 8.1 - la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti almeno da due o più operatori economici che rappresenta una pratica corretta anche alla luce del principio di concorrenza;
- 8.2 - il confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre Amministrazioni per affidamenti analoghi.

9. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo pari o inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00).

10. I dati essenziali di riferimento per il processo di scelta del contraente possono essere individuati:

- 10.1 - nel fabbisogno particolare del Comune, che deve essere tradotto in un quadro di sintesi delle specifiche tecniche e prestazionali, in rapporto al quale devono essere sottoposti a valutazione gli elementi descrittivi dei beni, dei servizi o dei lavori eseguibili dagli operatori economici;
- 10.2 - nel correlato valore di prezzo, che deve essere comunque analizzato in termini di congruità con l'andamento e le medie del mercato di settore, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità.

Tali elementi devono essere ricondotti a un **percorso di verifica**, dettagliatamente illustrato nel provvedimento di affidamento, nell'ambito del quale la stazione appaltante, mediante il R.U.P., deve acquisire un complesso di informazioni adeguato a sostenere la scelta dell'operatore economico.

11. L'individuazione dell'operatore economico può essere effettuata acquisendo informazioni dimostrative della sua esperienza e della sua abilità mediante:

- 11.1 - consultazione di siti internet o listini ufficiali comunque reperiti dall'Amministrazione;
- 11.2 - consultazione del Me.P.A. o di altri mercati elettronici gestiti dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o da altri soggetti aggregatori presenti nell'ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza;
- 11.3 - consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche;
- 11.4 - informazioni desunte da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che il Comune intende affidare;
- 11.5 - verificando i requisiti di operatori economici iscritti nell'Albo dei fornitori del Comune.

12. L'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto può essere effettuata anche mediante un'**indagine esplorativa** di mercato, consistente:

- 12.1 - in una **richiesta di preventivi** a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse dell'Amministrazione per la relativa acquisizione;
- 12.2 - in una sollecitazione degli operatori economici a **manifestare interesse**, adeguatamente veicolata nei settori di mercato di interesse del Comune per la relativa acquisizione, mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione;
- 12.3 - in altre procedure che consentano l'**acquisizione di elementi necessari** per la verifica dell'esperienza, dell'affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori economici.

13. Le **indagini esplorative di mercato** possono essere svolte, a cura del R.U.P., secondo le modalità ritenute più convenienti, con modalità volte ad assicurare un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell'importo o della maggiore complessità del lavoro, bene o servizio da acquisire, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. Durante lo svolgimento delle indagini esplorative il R.U.P. ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante per la parte motivazionale della determina a contrarre o della determina a contrarre semplificata di cui al successivo punto 27. Spetta al R.U.P. elaborare le informazioni acquisite al fine di:

13.1 - individuare un numero sufficiente di operatori economici con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere assoggettati a una procedura di valutazione, nella quale sono esaminati gli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo a ciascuno riferibili o da ciascuno eventualmente proposti;

13.2 - individuare tra i soggetti con requisiti idonei l'operatore economico per il quale gli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo siano i più congrui nel rapporto qualità-prezzo riferito all'esigenza del Comune.

14. Va garantito, sia nella fase di richiesta dei preventivi che negli affidamenti per i quali si omette tale richiesta, il rispetto del principio di rotazione tra gli operatori economici: nella determinazione che perfeziona l'affidamento, pertanto, deve darsi formalmente e dettagliatamente atto del rispetto del suddetto principio che va declinato in conformità con quanto specificato nelle Linee Guida ANAC n. 4, delle indicazioni del precedente paragrafo 9 e nel rispetto delle fasce di valore economico come previste dal punto 4 dello stesso paragrafo 9.

15. Nella determinazione che perfeziona l'affidamento vanno altresì descritte le modalità con cui sono stati individuati i soggetti a cui richiedere i preventivi.

16. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) il principio dell'adeguata motivazione nella determinazione a contrattare e/o nella determina che perfeziona l'affidamento (determina a contrarre semplificata) è assolto, anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici, purché sia rispettato il principio di rotazione nei contratti pubblici, in un'ottica d'efficacia e semplificazione.

11.3 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo non superiore ad € 5.000,00

17. Per lavori, servizi e forniture di importo non superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), in caso di affidamento diretto, il Comune ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che può anche essere prodotta secondo il modello del DGUE. Da detta dichiarazione deve risultare:

17.1 - il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;

17.2 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del Codice ove previsti.

18. Il R.U.P. procede comunque, prima della stipula del contratto:

18.1 - alla consultazione del casellario ANAC,

18.2 - alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),

18.3 - alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

di tali accertamenti deve essere dato atto nel provvedimento di affidamento (determina di affidamento o determina a contrarre semplificata).

19. Il contratto, da stipularsi nelle forme di cui all'art. 32 - comma 14 del Codice, può essere stipulato nelle forme di cui al punto 2 del precedente paragrafo 4. Il contratto – stipulato mediante sottoscrizione digitale – deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

19.1 - la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

19.2 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto.

20. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui ai punti precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli – anche a campione – ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. I controlli a campione devono essere eseguiti su una quota significativa minima non inferiore al 30% (trenta per cento) da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati nel medesimo arco di tempo. Il campione è scelto quadrimestralmente con metodologie di casualità gestite da sistemi telematici.

11.4 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00

21. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ed inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), in caso di affidamento diretto, il Comune ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che può anche essere prodotta secondo il modello del DGUE. Da detta dichiarazione deve risultare:

21.1 - il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;

21.2 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del Codice ove previsti

22. Il R.U.P. procede comunque, prima della stipula del contratto:

22.1 - alla consultazione del casellario ANAC;

22.2 - alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5 - lettera b), del Codice;

22.3 - alla verifica del possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83, comma 1, ove previsti;

22.4 - alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

di tali accertamenti deve essere dato atto nel provvedimento di affidamento (determina di affidamento o determina a contrarre semplificata).

23. Il contratto, da stipularsi nelle forme di cui all'art. 32 - comma 14 del Codice, può essere stipulato nelle forme di cui al punto 2 del precedente paragrafo 4. Il contratto – stipulato mediante sottoscrizione digitale – deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

23.1 - la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

23.2 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto.

24. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui ai punti precedenti, il R.U.P. è tenuto ad effettuare idonei controlli – anche a campione – ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. I controlli a campione devono essere eseguiti su una quota significativa minima non inferiore al 30% (trenta per cento) da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati nel medesimo arco di tempo. Il campione è scelto quadrimestralmente con metodologie di casualità gestite da sistemi telematici.

11.5 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 20.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00

25. Per importi pari o superiori ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), nel caso di affidamento diretto, il Comune procede alla stipula del contratto previa esecuzione delle verifiche del possesso:

25.1 - dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;

25.2 - dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del Codice ove previsti;

25.3 - delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni e l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività;

di tali accertamenti deve essere dato atto nel provvedimento di affidamento (determina di affidamento o determina a contrarre semplificata).

26. Il contratto, da stipularsi nelle forme di cui all'art. 32 - comma 14 del Codice, può essere stipulato nelle forme di cui al punto 3 del precedente paragrafo 4.

11.6 - Contenuti dell'atto unico di affidamento (determina a contrarre semplificata)

27. L'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) può essere disposto tramite adozione di un'unica determina a contrarre, o atto equivalente, adottata in esito alla procedura di affidamento che contenga, in forma semplificata, almeno i seguenti elementi:

27.1 - l'oggetto dell'affidamento;

27.2 - l'importo dell'affidamento;

27.3 - gli esiti delle procedure di accertamento di cui al successivo punto 38 – lett.a);

27.4 - l'individuazione dell'affidatario ed i criteri di selezione utilizzati;

27.5 - l'indicazione degli operatori economici selezionati ed invitati a presentare offerta nonché gli esiti della selezione comparativa tra le offerte pervenute;

27.6 - la descrizione della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

27.7 - la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune deve soddisfare;

27.8 - la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione.

27.9 - il possesso da parte del contraente dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, di cui all'art. 83 del Codice nonché le modalità di verifica degli stessi in relazione all'importo dell'affidamento;

27.10 - la forma di stipula del contratto.

11.7 - Garanzia provvisoria e definitiva negli affidamenti diretti

28. La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice è sempre facoltativa.

29. Per lavori, forniture e servizi di importo non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice non è richiesta a fronte di un miglioramento dell'offerta economica presentata dall'affidatario: tale opzione, tuttavia, deve essere evidenziata per iscritto già in sede di richiesta del preventivo.

30. Per lavori, forniture e servizi di importo superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) l'affidatario è tenuto a produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

11.8 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione del contratto

31. Per gli affidamenti diretti la nomina e le modalità di svolgimento della direzione dei lavori e/o della direzione dell'esecuzione del contratto sono regolate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 15 maggio 2018, n. 111).

32. Il rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento sarà garantito attraverso l'espletamento di indagini di mercato da effettuarsi, a cura del R.U.P., mediante avvisi di manifestazione di interesse, ovvero ricerche di mercato tramite internet ovvero attingendo dall'elenco di fornitori presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. (MePA) o utilizzando altri strumenti similari.

11.9 - Limite agli affidamenti diretti

33. Al fine di garantire la rotazione, la trasparenza e libera concorrenza, nel corso dell'anno solare potranno essere affidati al medesimo fornitore, mediante affidamento diretto, fino ad un massimo di n. 5 (cinque) contratti. A prescindere dal numero di affidamenti diretti al medesimo fornitore, il valore complessivo degli affidamenti nell'anno solare non potrà, di regola e salvo eccezioni adeguatamente e dettagliatamente motivate, superare il limite massimo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

11.10 - Avvio della procedura di affidamento diretto

34. Considerato che gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) non sono inseriti negli atti di programmazione di cui all'art 21 del Codice, la procedura di affidamento prende avvio, ai sensi dell'art. 31 – comma 4, lett. a) – del Codice, con la “**Proposta di Acquisto/Affidamento**” formulata dal R.U.P. – qualora formalmente individuato e nominato – o dal funzionario preposto al servizio/unità organizzativa che, ai sensi degli articoli 4 - 5 e 6 della legge n. 241/1990 e fino a diversa designazione del R.U.P. da parte del Dirigente/Soggetto apicale, coincide con il responsabile del procedimento e provvede, pertanto, a dare avvio al procedimento ed a curarne l'istruttoria.

35. La “**Proposta di Acquisto/Affidamento**” contiene le seguenti informazioni:

35.1 - definizione dell'oggetto dell'affidamento;

35.2 - valutazione dell'importo stimato massimo della procedura riferito, oltre che sui dati storici in possesso del Comune, ai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza, ovvero a prezzari ufficiali, ovvero agli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili e simili;

35.3 - indicazione, mediante eventuale allegazione di una relazione tecnica o di una scheda progetto (più o meno dettagliata a seconda della complessità dell'affidamento):

- della valorizzazione del fabbisogno stimato in termini quantitativi ed economici, operata sulla scorta dei risultati delle rilevazioni, delle analisi, degli studi e delle ricerche effettuate;
- delle caratteristiche tecniche, economiche procedurali e organizzative;
- delle caratteristiche del mercato di riferimento, anche ai fini dell'attuazione del principio di rotazione.

35.4 - esiti delle verifiche di cui al successivo punto 38;

35.5 - eventuale individuazione del soggetto, eventualmente coincidente con lo stesso responsabile del procedimento, cui affidare l'incarico di R.U.P. ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice (qualora il R.U.P. non risulti essere stato in precedenza già formalmente individuato e nominato);

35.6 - dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 - comma 1 - del D.P.R. 445/2000 dal soggetto di cui al punto 35.5, in ordine alla insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse relativamente alla procedura di acquisizione in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del Codice, dando atto che nulla osta alla individuazione ed alla successiva nomina formale di cui all'art. 31, comma 1 – prima e seconda parte, del Codice.

36. La “**Proposta di Acquisto/Affidamento**” viene formalmente autorizzata dal Dirigente/Soggetto Apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto: l'autorizzazione può essere concessa anche mediante la sottoscrizione della proposta previa apposizione della dicitura “*Visto si autorizza*”. Qualora non si sia già provveduto in precedenza, il provvedimento di autorizzazione contiene la formale individuazione e nomina del R.U.P. ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice. L'autorizzazione può essere inserita nella determina a contrarre di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 32, comma 2, del Codice cui va allegata, a formarne parte integrante e sostanziale, la “**Proposta di Acquisto/Affidamento**” di cui al precedente punto 35.

11.11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

37. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 e s.m.i., per ogni affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) è acquisito, dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG), a cura del R.U.P., lo Smart CIG con modalità semplificate definite dall'ANAC.

11.12 - Criteri di scelta del contraente

38. L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare direttamente una fornitura, un servizio o un lavoro deve essere preceduta da un'attività istruttoria, a cura del Responsabile del Procedimento o del R.U.P., volta a conoscere le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari. Tale istruttoria consta di alcune fasi:

38.1 - verifica della sussistenza di obblighi, in relazione alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro da acquisire, di approvvigionamento attraverso le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o dalle Centrali di committenza regionali: in caso di sussistenza di obblighi si procederà ad acquisire la fornitura, il servizio e il lavoro con un ordine diretto di acquisto (O.d.A.)

utilizzando lo strumento della Convenzione CONSIP S.p.A. o gli Accordi Quadro;

38.2 - nell'ipotesi di beni, servizi e lavori di cui non è obbligatorio l'approvvigionamento tramite CONSIP S.p.A. o altri Soggetti aggregatori, si può procedere alternativamente alla:

38.2.1 - verifica dell'esistenza del meta-prodotto sul Me.P.A.: il Responsabile del Procedimento o il R.U.P. verifica se il lavoro, la fornitura o il servizio da acquisire sia presente sul catalogo Me.P.A.: in caso di esito positivo si individua il fornitore che offre il meta-prodotto secondo il criterio del prezzo più basso;

38.2.2 - consultazione dell'albo fornitori del Comune, eventualmente coincidente con l'albo fornitori della Centrale Unica di Committenza cui il Comune aderisce, con riferimento alla categoria merceologica relativa al lavoro, alla fornitura o al servizio da acquisire: il Comune individua l'operatore economico a cui effettuare un affidamento diretto tramite l'albo fornitori, riservandosi di interpellare più operatori economici per le richieste di preventivo, allo scopo di verificare i requisiti qualitativi e la congruità dei prezzi di distinti preventivi;

38.2.3 - individuazione potenziali operatori economici tramite indagini di mercato: nell'ipotesi in cui nell'albo fornitori del Comune non vi siano operatori economici per la categoria merceologica relativa al lavoro, alla fornitura o al servizio da acquisire, il Comune può procedere all'individuazione di potenziali operatori economici tramite indagini esplorative nelle modalità specificate al precedente punto 12.

39. Per le acquisizioni, tramite i cataloghi Me.P.A., di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), si procede seguendo discrezionalmente tre modalità:

39.1 - trattativa diretta: modalità di negoziazione semplificata che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico, può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (meta-prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la trattativa diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

39.2 - ordine diretto di acquisto (O.d.A.): modalità da adottare per forniture, servizi e lavori esistenti sui cataloghi Me.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità del Comune, senza alcun tipo di negoziazione;

39.3 - richiesta di offerta (R.d.O.): modalità da adottare per forniture, servizi e lavori con caratteristiche tecniche e condizioni particolari specificati nella scheda tecnica.

40. Nell'elaborazione delle specifiche tecniche del singolo affidamento, si tiene conto delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto e delle funzioni che è strumentalmente inteso a soddisfare, in coerenza con le specifiche previsioni normative e con riferimento agli standard ammessi dalle medesime.

11.13 - Stipula del contratto

41. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 - lett. b), del Codice per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 (trentacinque) giorni.

12. Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) e inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) ed inferiori alla soglia comunitaria

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) e di servizi e di forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e fino alla soglia di cui all'art. 35 del Codice avviene attraverso adesione a convenzioni CONSIP S.p.A. , se esistenti, oppure attraverso procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, e di almeno dieci operatori economici per i lavori. Gli operatori economici sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Al fine di garantire l'economicità e la tempestività dell'acquisizione nonché le esigenze connesse all'efficiente organizzazione delle proprie attività, il Comune si riserva di affidare in via diretta un contratto

esclusivamente nei seguenti casi adeguatamente motivati:

2.1 quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

2.2 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per l'espletamento delle procedure di acquisizione con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente punto non devono essere in alcun caso imputabili allo stesso Comune.

12.1 - Avvio della procedura

3. La **procedura negoziata** relativa ad affidamenti che non siano previsti nei piani di cui all'art. 21 del Codice prende avvio con la "**Proposta di Acquisto/Affidamento**" secondo le modalità di cui ai punti 34, 35 e 36 del precedente paragrafo 11 e con l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi 5 e 6.

4. La procedura di affidamento di articola nello svolgimento delle seguenti quattro fasi distinte:

- 4.1) determinazione a contrarre;
- 4.2) svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici invitati;
- 4.3) determinazione di affidamento;
- 4.4) stipulazione del contratto.

12.2 - Contenuti minimi della Determina a contrarre

5. La procedura di affidamento, per ogni singolo acquisto, prende avvio con la determina a contrarre di cui all'art. 32 – comma 2 – del Codice ed all'art. 192 del T.U.E.L., ovvero da atto alla stessa equivalente. In base ai principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza la determina a contrarre deve contenere almeno i seguenti elementi:

- 5.1 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- 5.2 - le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono soddisfare;
- 5.3 - l'importo massimo presunto stimato dell'affidamento;
- 5.4 - la relativa copertura finanziaria;
- 5.5 - la procedura che si intende seguire;
- 5.6 - i criteri per la selezione degli operatori economici, con indicazione, eventualmente, di un numero minimo e massimo di operatori da invitare;
- 5.7 - i criteri di aggiudicazione;
- 5.8 - le principali condizioni contrattuali;
- 5.9 - la forma di stipula del contratto;
- 5.10 - l'indicazione e/o l'individuazione del R.U.P..

12.3 - Modalità di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata

6. Nelle **procedure negoziate** la selezione degli operatori economici che saranno invitati a partecipare alla gara deve avvenire con una delle modalità indicate nei punti successivi, tra loro alternative e non integrabili. La modalità da seguire per la selezione degli operatori ed il numero di operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere indicato nella determinazione a contrarre.

7. Per la selezione degli operatori il Comune utilizza, **in via prevalente**, la piattaforma Me.P.A. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP S.p.a.) previa verifica, a cura del R.U.P., dell'esistenza del bando attinente alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire. Deve essere dato atto nella determinazione a contrarre, sulla scorta di esplicita attestazione del R.U.P., dell'eventuale assenza nel Me.P.A. di un bando attinente alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire e del conseguente ricorso alle modalità di selezione di cui ai punti successivi.

8. Nell'ipotesi in cui non sia presente nel Me.P.A. un bando attinente alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire, la scelta degli operatori economici da invitare a

presentare offerta deve essere effettuata con le seguenti modalità:

8.1 verifica della presenza nell'**Albo fornitori** del Comune di operatori economici attinenti alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire;

8.2 - pubblicazione di un **avviso di indagine di mercato** che specifica almeno i seguenti elementi caratteristici dell'appalto

- oggetto d'affidamento;
- requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto;
- contenuti e caratteristiche essenziali del contratto oggetto della procedura di gara;
- criterio di aggiudicazione;
- il termine entro cui presentare istanza;
- l'eventuale numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati a partecipare alla gara;
- il criterio con cui saranno selezionati se le istanze presentate dovessero eccedere il numero massimo previsto;

8.3 - pubblicazione e svolgimento di vere e proprie preventive **indagini di mercato anche periodiche** con riguardo ad una pluralità di procedure aggiudicabili in un determinato periodo di tempo e relative a predeterminate tipologie di prestazioni; gli avvisi specificano i medesimi elementi minimi indicati al punto 8.2;

9. Gli avvisi di indagine di mercato devono sempre essere preventivamente approvati con determinazione dirigenziale da parte del soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto. L'indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. La determina di approvazione degli avvisi di indagine di mercato non coincide, generalmente, con la determina a contrarre mediante la quale si dà avvio alla procedura di gara.

10. Gli avvisi di indagine di mercato devono essere pubblicati sulla *home-page* del sito istituzionale del Comune, sull'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Bandi di Gara". Il R.U.P. potrà valutare altre forme di pubblicità, preferibilmente in forma telematica. La pubblicità effettuata sui giornali in forma cartacea o comunque con modalità a pagamento è da limitarsi ai soli casi in cui la legge ne prescriva espressamente l'obbligo.

11. Gli avvisi relativi agli affidamenti disciplinati dal presente paragrafo devono essere pubblicati per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di calendario. In caso di urgenza dettata da ragioni oggettive e non imputabili al Comune, adeguatamente motivate nella determinazione di approvazione, il termine minimo di pubblicazione può essere contenuto in 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi di calendario.

12. L'avviso di indagine di mercato deve specificare le modalità ed i criteri con cui saranno selezionati gli operatori da invitare. La modalità ordinaria preferibile è rappresentata dal sorteggio in seduta pubblica, ma sono ammesse anche altre modalità di selezione quali:

12.1 - l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze;

12.2 - la motivata valutazione dei requisiti da parte del R.U.P. in relazione allo standard minimo richiesto nell'avviso.

In ogni caso la procedura di selezione deve essere organizzata in modo da mantenere segreti i nominativi degli operatori economici che saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata.

12.4 - Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

13. Se la scelta degli operatori sul Me.P.A. o gli avvisi di indagine di mercato sono aperti alla partecipazione di tutti gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti dal Comune e facciano istanza di partecipazione nei termini previsti, senza alcuna limitazione del numero degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta, non si applicano le disposizioni in materia di rotazione negli inviti e negli affidamenti, anche nel caso di coincidenza del contratto da affidare - nei suoi contenuti essenziali (oggetto, durata, caratteristiche e prezzo) - con un precedente affidamento..

14. Qualora si preveda di limitare la partecipazione alla successiva gara d'appalto al numero minimo di operatori economici fissato dalla legge oppure al numero massimo di operatori economici indicato nella determina a contrarre, va rispettato il principio della rotazione negli inviti e negli affidamenti ed andranno applicate le disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 4 e del precedente paragrafo 9, nel rispetto delle fasce di valore economico riportate nel punto 4 del medesimo paragrafo 9. Dell'applicazione del principio di rotazione negli inviti e nell'affidamento di deve dare atto nella determina a contrarre.

12.5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

15. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 e s.m.i., per ogni affidamento superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) è acquisito dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG), a cura del R.U.P., il CIG (Codice Identificativo della Gara) con le modalità definite dall'ANAC.

12.6 - Confronto competitivo tra operatori economici selezionati ed invitati

16. Il Comune può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

17. La lettera d'invito va inoltrata contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati (compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente ove ne ricorrano le condizioni in relazione all'applicazione del principio di rotazione) tramite le modalità previste dal Me.P.A. oppure tramite piattaforma telematica. La lettera di invito deve riportare, a pena di nullità, i contenuti minimi di seguito indicati anche con riferimento ai contenuti degli elaborati eventuali documenti e/o elaborati progettuali allegati:

17.1 - l'oggetto dell'affidamento ossia una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire, con indicazione degli estremi del provvedimento di approvazione del progetto nonché del codice CIG della procedura (per consentire ai partecipanti, ove obbligatorio, il pagamento del contributo di loro competenza) e, se previsto, il CUP;

17.2 - il prezzo a base di gara e il valore stimato del contratto. Nel prezzo posto a base di gara va indicato l'ammontare degli eventuali costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

17.3 - i requisiti richiesti per partecipare alla procedura di gara;

17.4 - i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;

17.5 - le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

17.6 - le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo e/o d'inadempimento, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione comunale;

17.7 - il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario in caso di inadempimento;

17.8 - il termine per la presentazione delle offerte, con specificazione dell'eventuale obbligatorietà del sopralluogo. Detto termine non può di regola essere inferiore a **dieci giorni solari consecutivi**; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di **sette giorni solari consecutivi**. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;

17.9 - le modalità di presentazione dell'offerta;

17.10 - il periodo, in giorni, di validità delle offerte;

17.11 - la documentazione da produrre a corredo dell'offerta a dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per partecipare alla procedura di gara;

17.12 - le garanzie richieste ai concorrenti (garanzia provvisoria) ed all'affidatario del contratto (garanzia definitiva e polizze di responsabilità civile);

17.13 - le penali previste;

17.14 - i termini di pagamento previsti;

17.15 - l'invito all'operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché le modalità per produrre tali dichiarazioni;

- 17.16 - il criterio o i criteri di valutazione delle offerte accompagnati dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 17.17 - le modalità di formulazione dell'offerta economica e dell'eventuale offerta tecnica;
- 17.18 - l'obbligo del concorrente di indicare nella propria offerta i costi aziendali della sicurezza ed i propri costi della manodopera;
- 17.19 - il giorno e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;
- 17.20 - l'indicazione delle modalità di costituzione del Seggio di Gara e dell'eventuale Commissione Giudicatrice (nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) nonché dei compiti affidati al R.U.P., in relazione alla emissione dei cosiddetti provvedimenti intermedi, al Seggio di Gara ed alla Commissione Giudicatrice;
- 17.21 - le modalità di svolgimento della gara;
- 17.22 - la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci;
- 17.23 - l'eventuale affidamento o meno dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida e ritenuta congrua;
- 17.24 - le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previste dall'art. 3 della legge 136/2010;
- 17.25 - l'indicazione del R.U.P. e dei recapiti anche di altro soggetto per ottenere informazioni;
- 17.26 - la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso il Comune valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- 17.27 - l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679 CE;
- 17.28 - le modalità di ricorso contro la procedura di gara.

18. Il R.U.P., in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno oppure conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante rilanci operati nei confronti degli operatori economici invitati alla procedura negoziata ed ammessi alla fase di esame delle offerte economiche. Nel corso della negoziazione il R.U.P. garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere mai fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Delle operazioni di gara deve essere redatto processo verbale.

19. La richiesta di offerta, qualora la complessità della prestazione lo richieda oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, è corredata da specifiche tecniche e/o da capitolati che definiscono tutti gli aspetti tecnico-economici e amministrativi dei lavori, dei servizi o delle forniture.

12.7 - Criteri generali per lo svolgimento delle procedure di gara

20. I principî generali ai quali attenersi nella conduzione della gara sono i seguenti:

- 20.1 - il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- 20.2 - la contestualità della presentazione delle offerte;
- 20.3 - la segretezza degli inviti e delle offerte;
- 20.4 - l'assenza nella busta contenente la documentazione amministrativa o nella busta contenente l'offerta tecnica di qualsivoglia elemento riconducibile all'offerta economica;
- 20.5 - la pubblicità dell'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, la busta contenente l'offerta tecnica finalizzata alla sola verifica dei contenuti e l'offerta economica;
- 20.6 - l'esame e valutazione, in seduta riservata, dell'offerta tecnica;
- 20.7 - la trasparenza e la *par condicio* tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
- 20.8 - la verifica della congruità dell'offerta in relazione ai parametri prefissati;
- 20.9 - l'apertura delle offerte deve essere effettuata dal R.U.P. del Comune o della C.U.C., solo se diverso dal primo, che dovrà chiedere di essere assistito da due testimoni, generalmente scelti fra i dipendenti comunali assegnati al Settore/Servizio cui afferisce l'appalto. La nomina di una commissione giudicatrice è sempre obbligatoriamente disposta ogni qualvolta si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

12.8 - Scelta dell'affidatario

21. La scelta dell'affidatario può essere effettuata secondo le disposizioni del Codice mediante due criteri diversi:

21.1 il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato;

21.2 il **criterio del minor prezzo**, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa.

22. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, esclusivamente nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito riportati:

a) *fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore ad € 2.000.000 (euro duemilioni/00)., quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;*

b) *per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;*

c) *per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, di importo fino ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.*

12.9 - Forniture e servizi sotto soglia caratterizzati dall'elevata ripetitività

23. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le forniture e i servizi che si classificano ad elevata ripetitività per il Comune e per il cui affidamento può essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sono i seguenti:

a) arredi per ufficio, attrezzature per ufficio o per manutenzioni, segnaletica orizzontale e verticale;

b) libri, riviste, giornali e/o pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

f) vestiario di servizio e relativi accessori compresi i dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e i tirocinanti, nonché servizi di guardaroba, lavatura, stiratura e riordino di tali capi;

g) forniture o servizi necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche oppure ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

h) articoli, materiali e accessori di pulizia, materiali igienico-sanitari, per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

i) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti scolastico-educativi, giochi, legno per panchine ed arredo urbano e accessori per impianti sportivi;

j) bitume, asfalto, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

k) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri *gadget* relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività e ospitalità in occasione d'eventi organizzati o patrocinati dalla giunta comunale;

l) acquisto di contrassegni legali, sigilli, timbri, bolli, francobolli, altri valori bollati;

m) materiali e attrezzature per la manutenzione dei beni mobili e immobili in genere, ferramenta e materiale edile, compresi servizi manutenzione edile, elettrica, idraulica, ascensori, verde pubblico;

n) acquisto di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature funzionali a garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi comunali compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso

- e/o altre attrezzature per il servizio della protezione civile comunale;
- o) beni informatici *hardware* e *software*, programmi informatici, beni o servizi per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, trasmissioni audio e video, nonché l'acquisto di beni e servizi funzionali alla manutenzione o all'implementazione dei servizi informatici comunali;
- p) attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie per le mense scolastiche o per i dipendenti;
- q) servizi di installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature, anche d'ufficio, di utensili, veicoli, mezzi, impianti, arredi, fotocopiatori, climatizzatori, impianti e apparecchiature telefoniche;
- r) servizi di facchinaggio, acquisto di biglietti, prenotazione alberghi, rimborso di pasti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- s) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compresi biglietti estranei al servizio postale;
- t) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici necessari al funzionamento degli uffici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti internet istituzionali dell'Ente, di *e-governement*, degli adempimenti sulla smaterializzazione, aggiornamenti *software* e servizi di geolocalizzazione;
- u) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi sui giornali locali e/o nazionali;
- v) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari compresa la locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e/o concorsi indetti dall'Amministrazione comunali e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali del demanio o del patrimonio sufficienti o idonei ad ospitare questi eventi;
- w) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura e restauro libri e registri;
- x) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione in genere, derattizzazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque maniera e/o forma alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- y) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, compresa la partecipazione a stage e/o a corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- z) installazione revisione e riparazione di apparecchi e attrezzature antincendio e antifurto, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile, dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro.

12.10 - Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice

24. Quando il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente è quello del minor prezzo, l'espletamento delle operazioni di gara relative all'apertura e alla valutazione della documentazione amministrativa e della documentazione economica è demandato di norma al R.U.P. con la presenza di almeno due testimoni.

25. È facoltà del Comune individuare, in alternativa al R.U.P., un apposito Seggio di gara ad hoc. In tal caso il R.U.P. esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

26. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le operazioni di gara sono affidate ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

27. La nomina della Commissione Giudicatrice deve essere effettuata in conformità alle vigenti disposizioni in materia tra le quali, in particolare:

27.1 - articoli 77 e 78 del Codice;

27.2 - Linee Guida ANAC n. 5, aggiornate con deliberazione dell'ANAC n. 4/2018;

27.3 - Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018;

27.4 - Decreto del MIT del 12.02.2018 che definisce l'ammontare della tariffa per l'iscrizione all'Albo ed i compensi dovuti ai commissari di gara;

27.5 - regolamento di funzionamento della C.U.C. o della Stazione Unica Appaltante.

28. Le sedute di gara, siano esse svolte dal R.U.P. che dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione delle fasi di esame e valutazione delle offerte tecniche. Tutte le attività svolte in seduta di gara devono essere verbalizzate.

12.11 - Proposta di aggiudicazione, verifica dei requisiti ed aggiudicazione

29. Effettuata l'analisi delle offerte presentate dai concorrenti da parte del R.U.P., del seggio di gara ovvero della commissione giudicatrice, si procederà alla **proposta di aggiudicazione** a favore dell'operatore economico risultato primo nella graduatoria finale, nei cui confronti è obbligatoria la verifica in ordine al possesso – autocertificato in sede di gara – dei requisiti di carattere generale e speciale.

30. La **proposta di aggiudicazione**, previa verifica, è soggetta ad approvazione con determinazione del Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento. L'approvazione deve avvenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta stessa. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono. Decorso tale termine, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

31. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso, in capo all'affidatario, dei prescritti requisiti. Qualora la verifica del possesso dei requisiti sia successiva all'adozione della determina di cui al punto precedente, la dichiarazione di efficacia della aggiudicazione va disposta con determinazione del Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento.

32. Il Comune può riservarsi la facoltà di effettuare verifiche anche nei confronti di altri concorrenti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

33. Le verifiche sul possesso dei requisiti saranno espletate, a cura del R.U.P., nelle procedure per le quali vi è l'obbligo normativo, unicamente attraverso il sistema AVCPass (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici) e successivi aggiornamenti, secondo le modalità rese note dall'ANAC (già AVCP). È in facoltà del Comune utilizzare il sistema AVCPass anche nelle procedure esentate dall'obbligo di utilizzo dello stesso, come previsto nella deliberazione ANAC n. 157/2016.

34. Nel caso in cui la verifica dei requisiti abbia esito negativo, il Comune con provvedimento del R.U.P. o del soggetto espressamente indicato nei documenti di gara, esclude il concorrente e procede alla verifica dei requisiti relativamente al concorrente risultato secondo in graduatoria e così via. In tal caso il Comune si riserva di escutere l'eventuale garanzia provvisoria prestata dal concorrente che sia risultato privo dei requisiti prescritti. Il R.U.P. provvede, in conformità alle previsioni di legge, alle eventuali segnalazioni all'ANAC.

35. Il Comune si riserva comunque di non disporre l'aggiudicazione qualora non sia pervenuta alcuna offerta ritenuta congrua ed appropriata. Tale facoltà deve essere indicata nei documenti di gara.

36. Il Comune si riserva la facoltà di disporre o di non disporre l'aggiudicazione qualora sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida ed appropriata. Tale facoltà deve essere indicata nei documenti di gara.

37. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

12.12 - Stipula del contratto

38. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 - lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, per acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

39. Il contratto è stipulato in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 4.

13. Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquanta/00) e inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) ed inferiore a € 1.000.000 (euro unmilione/00) avviene attraverso procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. La procedura per l'affidamento di lavori di cui al comma 1 ricalca quella dettata dall'art. 36, comma 2 - lettera b), del Codice ed esplicitata nel precedente paragrafo 12 delle presenti Linee Guida.
3. Gli avvisi relativi agli affidamenti disciplinati dal presente paragrafo devono essere pubblicati per un periodo minimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi di calendario. In caso di urgenza dettata da ragioni oggettive e non imputabili al Comune, adeguatamente motivate nella determinazione a contrarre, il termine minimo di pubblicazione può essere contenuto in 7 (sette) giorni naturali e consecutivi di calendario.
4. Ai sensi dell'art. 32 - comma 9 - del Codice, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, dunque si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 (trentacinque) giorni per tali tipologie di affidamenti.

14. Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 (euro unmilione/00) avviene attraverso ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4 - lettera a), del Codice relativamente al criterio di aggiudicazione.

15. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie minime

1. Possono essere disposte con affidamento diretto, previa adeguata motivazione e su autorizzazione del soggetto apicale del Settore/Servizio sui afferisce l'affidamento, salvo quanto previsto in eventuali distinti atti di delega in materia di sicurezza e ambiente - affidamenti diretti di importo superiore alla soglia minima prevista dall'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice nei seguenti casi:
 - 1.1 - qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 125 o 63 del Codice;
 - 1.2 - qualora ricorrano necessità e urgenze correlate ad esigenze primarie del Comune;
 - 1.3 - per servizi professionali relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiduciarità;
 - 1.4 - qualora l'esclusività del bene sul mercato o comprovati motivi tecnici rendano ostativo l'esperimento di procedure con più interlocutori;
 - 1.5 - qualora ricorrano emergenze per motivi di sicurezza o ambientali;
 - 1.6 - qualora ricorrano documentate condizioni di speciale opportunità o convenienza (es. in caso di occasioni particolarmente vantaggiose ma di breve durata di acquisto di forniture il cui prezzo è inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato);
 - 1.7 - qualora l'affidamento sia destinato a scopi di ricerca.
2. Nei casi di cui al presente paragrafo si applica, per quanto possibile, il principio di rotazione in conformità alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 9.

16. Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria

1. Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, al collaudo statico ed al collaudo tecnico-

amministrativo sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni proprie, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti i suddetti incarichi possono essere affidati ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, secondo le procedure previste dal Codice (art. 36, comma 2 – lett. b), e art. 157 dalle presenti Linee Guida e dalle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4.

2. Relativamente agli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli incarichi che il Comune ritenga indispensabili a supporto dell'attività del R.U.P., di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), è consentito l'affidamento diretto ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice tenendo conto dell'esperienza e delle attitudini professionali per lo svolgimento dell'incarico. L'affidamento è preceduto dalla verifica, documentata, in relazione alla congruità dell'offerta ed al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.

3. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli incarichi che il Comune ritenga indispensabili a supporto dell'attività del R.U.P., di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) possono essere affidati ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 – lett. b), del Codice con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati sulla base di specifica indagine di mercato ovvero tramite l'Albo fornitori. Si applicano al riguardo le disposizioni del precedente paragrafo 12, per quanto compatibili.

4. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli incarichi che il Comune ritenga indispensabili a supporto dell'attività del R.U.P., di importo pari o superiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) sono affidati in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 delle Linee Guida ANAC n. 1.

5. L'affidamento degli incarichi avviene, in ogni caso, mediante stipula di specifico disciplinare, recante le reciproche obbligazioni delle parti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni del precedente paragrafo 4, per quanto compatibili.

6. Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è preferibile procedere mediante comparazione del prezzo offerto con almeno un secondo preventivo, salvo adeguata e contingente motivazione legata alla necessità di garantire omogeneità e coerenza nello svolgimento delle prestazioni in considerazione del rispetto del principio di continuità.

7. Le attività legate ai vari livelli di progettazione devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del Codice è ammissibile la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di redazione di una o più fasi progettuali del soggetto che ha redatto la fase o le fasi progettuali precedenti. Quest'ultimo deve produrre - in conformità alle previsioni dei documenti di gara - documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza. Analogamente è necessario mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione del precedente affidatario.

8. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione della precedente fase progettuale.

9. È ammesso l'affidamento diretto al redattore del progetto esecutivo dell'incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione qualora l'importo complessivo delle prestazioni di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza sia inferiore alla soglia di rilevanza

comunitaria di cui all'art. 35, comma 1 – lett. c), del Codice.

17. Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da uno specifico verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale è redatto dal funzionario responsabile del servizio cui afferisce l'intervento che assume le funzioni di responsabile del procedimento. Il verbale può essere redatto, altresì, da qualsiasi altro soggetto che ne abbia la competenza. Esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

3. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile del servizio cui afferisce l'intervento o, comunque, il tecnico dell'amministrazione comunale che per primo accede ai luoghi oppure prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui ai precedenti commi, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti e con le forme di cui alle presenti Linee Guida.

4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato che provvede a informare tempestivamente per iscritto il Sindaco, l'Assessore Delegato, il Segretario Generale ed il Soggetto Apicale del Settore/Servizio competente al fine dell'assunzione degli atti di competenza.

5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal responsabile del procedimento o dal tecnico comunale nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

6. Il responsabile del procedimento redige, entro dieci giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al soggetto apicale del Settore/Servizio competente in materia, se diverso, che provvede all'individuazione della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

7. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione successiva da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione, il soggetto apicale del Settore/Servizio competente in materia, entro trenta giorni, dispone l'immediata sospensione dei lavori e la liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita..

8. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, l'ordinazione è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre..

9. Qualora gli interventi d'urgenza o i lavori di somma urgenza di cui ai precedenti commi siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi delle Presenti Linee Guida per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze del soggetto apicale del Settore/Servizio competente in materia, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali. Il soggetto apicale del Settore/Servizio competente in materia provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione

18. Pubblicità

1. Il Comune ottempera agli obblighi di pubblicità individuati e disciplinati dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nonché dalle normative speciali in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e s.m.i.) e in materia di

trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

2. Tutti gli atti relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezioni "Bandi di gara ed avvisi" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

3. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

4. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

5. Nella stessa sezione sono pubblicati con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

19. Economie di gara

1. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto si crea generalmente un'economia di gara. Considerato che al momento i principi della contabilità affermano *"...gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione..."*, l'eventuale utilizzo delle economie di gara nello stesso intervento assumono le caratteristiche di una variazione in aumento complessivo dell'importo dell'opera/fornitura/servizio già progettata ed approvata. Si applicano, al riguardo, le disposizioni dei successivi paragrafi 29, 21 e 22.

2. L'economia di una gara di appalto può essere utilizzata:

2.1 per completare e/o migliorare funzionalmente l'opera/fornitura servizio che si intende raggiungere con l'intervento in essere (ex. opere supplementari non previste in progetto per mancanza di fondi);

2.2 per motivi indipendenti (ex. errore progettuale) o dipendenti dall'Amministrazione (ex. variazione dei bisogni, spese per saggi, prove, spese generali, ...), per problematiche non previste (ex. imprevisto geologico) o per la necessità di modificare in corso d'opera quantità di lavorazioni, o semplice opportunità.

20. Esecuzione del contratto

1. La consegna dei lavori, forniture e servizi, avviene nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi tra i quali, in particolare, il D.M. n. 49/2018. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.

2. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) e per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo

ordine di esecuzione dei lavori, forniture o servizi, anch'esso firmato per accettazione dall'affidatario.

3. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in modo frazionato, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, il Comune può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

4. In relazione alle modalità di redazione del verbale di consegna, alle conseguenze della mancata/ritardata consegna da parte del Comune o per colpa dell'appaltatore, si fa rinvio alle disposizioni del Codice e del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. È ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice e dal D.M. n. 49/2018, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

6. La sospensione può essere anche ordinata dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

7. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata nei termini e con le modalità previste dal Codice.

8. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P. nei termini e con le modalità previste dal Codice.

9. Nel caso di forniture e servizi, alla scadenza del termine contrattuale, il Comune ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

21. Variazioni contrattuali in corso d'opera

1. La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa nei casi previsti dal Codice. Non sono ammesse le modifiche, considerate sostanziali, che alterino gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, soddisfino una o più delle seguenti condizioni:

1.1 - introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

1.2 - modificano l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;

1.3 - estendano notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

1.4 - prevedano che un nuovo contraente sostituisca quello cui il Comune aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dalla normativa.

2. Non sono ritenute sostanziali le modifiche del contratto che il Comune può stabilire nei documenti di gara, entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) del valore del contratto, che comunque resta fisso ed invariabile.

3. Al di fuori delle ipotesi di modifiche ai contratti contemplate nei punti precedenti, qualora si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. In relazione alle modalità di redazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera si rinvia, espressamente, alle disposizioni del Codice, del Capitolato Speciale d'Appalto ed eventualmente di altri atti contrattuali.

5. Restano fermi gli adempimenti previsti nei confronti dell'A.N.A.C..

22. Aggiornamento del quadro economico

1. Per progetti che contemplino un quadro economico, l'aggiornamento di quest'ultimo al fine della previsione dell'utilizzo delle economie e/o somme suppletive all'interno dell'opera o della fornitura o servizio finalizzata anche all'approvazione di una perizia di variante viene demandato alla Giunta Comunale.
2. In deroga al comma precedente, nei casi di variazioni contrattuali modeste per importi non eccedenti il 15% del contratto e non superiori a €. 40.000,00 (escluso IVA), l'utilizzo delle sole economie di gara può essere autorizzato anche direttamente dal Dirigente/Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento.
3. Con l'approvazione del progetto il Dirigente/Soggetto apicale del Settore/Servizio è altresì autorizzato a disporre direttamente delle "somme a disposizione dell'Amministrazione" presenti nel quadro economico ed a effettuare le eventuali modifiche necessarie in base alle necessità derivate durante le fasi di progettazione e realizzazione dell'opera rimanendo comunque all'interno del quadro economico progettuale dell'opera così come approvato dalla Giunta Comunale.
4. L'utilizzo degli imprevisti contenuti nel quadro economico approvato dall'Amministrazione, rimane sempre nelle competenze del R.U.P. per le finalità previste dall'obbiettivo finale del progetto.

23. Prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. Polizze assicurative

1. Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi del Comune sono tenuti a prestare garanzia valida ai sensi di legge.
2. La garanzia provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice.
3. Per gli affidamenti diretti trovano applicazione le disposizioni dei punti 30, 31 e 32 del precedente paragrafo 11.
4. Il Comune può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria nel caso di procedure negoziate effettuate mediante utilizzo dell'Albo fornitori e qualora l'importo dell'affidamento sia inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00).
5. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. L'importo della garanzia è fissato in misura comunque non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica l'art. 103 del Codice.
6. Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora l'importo del contratto sia inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) alle condizioni previste dall'art. 103, comma 11, del Codice. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato e deve essere sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
7. Nel caso in cui la natura del contratto lo richieda, si deve prevedere, a carico dell'affidatario, la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo polizze CAR) che garantiscano il Comune verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà del Comune. Trova applicazione l'art. 103, comma 7, del Codice.

24. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti

1. L'Albo Fornitori e Professionisti presente sul sito web dell'Ente, è un albo aperto aggiornabile almeno annualmente.
2. Il Comune, con avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al

suddetto elenco.

3. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

4. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016, nonché dei requisiti minimi di:

4.1 - idoneità professionale: (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)

4.2 - capacità economica e finanziaria: al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

4.3 - capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico oppure dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

5. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è obbligato ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

6. Il Comune procede periodicamente (annualmente o prima al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). Le comunicazioni di rito fra le parti possono avvenire tramite PEC.

7. Sono esclusi, altresì, dall'elenco del Comune gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti a gara nel biennio.

8. L'elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web del Comune in modalità "statica" ovvero mediante apposito link alla piattaforma telematica della eventuale C.U.C..

25. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 2003 n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 il Comune tratterà i dati forniti dai concorrenti e dagli affidatari esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del suddetto decreto.

26. Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Linee Guida, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nelle stesse Linee Guida..

2. Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.
3. Le presenti Linee Guida entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione e si applicano alle procedure da avviarsi dopo tale termine.